



R E G I O N E P I E M O N T E P R O V I N C I A D I B I E L L A
C O M U N E D I D R O P P O L O

Reg.ord.N.08/2016

**ORDINANZA TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE
STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO - MANUTENZIONE
DELLE RIPE.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

gli articoli 16, 17, 18, 29 e 31 del vigente Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti le strade viabili di qualsiasi categoria, di mantenere le piantagioni e le siepi di proprietà in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di **tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e ostacolano il regolare transito e la visibilità dei veicoli sulle stesse**

RISCONTRATO che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi;

VISTO che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali; che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia costante.

CONSIDERATO che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

VISTO il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

RITENUTO opportuno dovere emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo provenienti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria della stessa che possano interessare persone, edifici ed infrastrutture varie,

ACCERTATO che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia è responsabile delle violazioni alle norme precedentemente

menzionate;

RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- Il D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
- Il D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)
- D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana)

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI FONDI RUSTICI, AREE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI E DI OGNI ALTRA DESTINAZIONE OD USO, CHE FRONTEGGIANO LE STRADE E GLI SPAZI PUBBLICI DI QUALSIASI TIPO ED IMPORTANZA, SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE (centro abitato, aree urbane, aree extraurbane, zone rurali):

DI PROVVEDERE A POTARE, TAGLIARE E MANTENERE IN CORRETTO STATO DI MANUTENZIONE, LE SIEPI E I RAMI DI ALBERI E/O ALTRE ESSENZE ARBOREE PROSPICIENTI OLTRE IL CONFINE STRADALE O CHE NASCONDONO LA SEGNALETICA, IN MODO CHE NON RECHINO OSTACOLO ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E CHE NON COMPROMETTANO LA VISIBILITÀ;

- di provvedere alla pulizia delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.

- di provvedere a tenere le aree private, i canali e i fossi puliti ed in condizioni decorose, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari e garantire il regolare deflusso delle acque di scolo o meteoriche, scongiurando problematiche di viabilità a causa di impreviste esondazioni da tali canalizzazioni;

AVVERTE che

- le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

- il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà, a carico dei trasgressori, le sanzioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 29 e 31 del vigente Codice della Strada;

- la Polizia Locale e gli agenti della Forza pubblica operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

inoltre che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e su tutto il territorio comunale.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Piemonte di Torino, entro 60 giorni; ovvero

-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla residenza comunale Li, 8 giugno 2016



IL SINDACO
GIORGIO BOLTRI